

Publicati gli schemi di decreto legislativo della riforma penitenziaria: facciamo il punto della riforma che sarà (?)

di *Veronica Manca*

1. Premessa

A sei mesi di distanza, torna all'attenzione la riforma dell'ordinamento penitenziario, in ragione del licenziamento di tre schemi di decreto legislativo, in relazione, rispettivamente, al:

A) A.G. n. 16, recante modifiche **all'ordinamento penitenziario in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario**;

B) A.G. n. 20, recante modifiche alla disciplina dell'**esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni**;

C) A.G. n. 29, recante disposizioni in materia di **giustizia riparativa e mediazione reo-vittima**.

Rimane, invece, inattuata la parte di delega relativa alla modifica (e implementazione delle stesse) della disciplina delle misure alternative e delle preclusioni ai benefici penitenziari, che aveva trovato (anche se in termini comunque parziali) un'attuazione nello schema di decreto legislativo proposto durante le ultime battute del Governo Gentiloni.

2. A) A.G. n. 16 recante modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario.

Lo schema di decreto legislativo (**A.G. n. 16**) avente ad oggetto **l'assistenza sanitaria, vita e lavoro penitenziario** è privo, infatti, della parte relativa alle modifiche inerenti l'accesso alle misure alternative e la rimozione – seppur solo in parte – delle preclusioni ai benefici penitenziari, conseguenti all'applicazione della disciplina di cui all'art. 4 O.P.; rimangono ferme, invece, numerose disposizioni positive e innovative, indice di una particolare attenzione verso i diritti fondamentali delle persone reclusi. Tuttavia, la mancata attuazione della riforma penitenziaria nella parte relativa all'accesso ai benefici esterni, depotenzia l'effetto propositivo del testo in esame, trasformandolo in un rimaneggiamento di singoli commi e di disposizioni nel particolare: si è persa così l'occasione di ripensare all'assetto complessivo dell'ordinamento penitenziario, suggerendo una visione d'insieme, organica e sistemica dell'esecuzione penale stessa.

Positiva, invero, la parte relativa alle previsioni in materia di assistenza sanitaria che vengono comunque suggerite: all'art. 1 del testo, infatti, si mantiene ferma la necessità di effettuare la prima visita di ingresso all'istituto penitenziario (prassi già esistente, ma non ancora normativizzata a livello generale), in modo tale – come recita testualmente la disposizione – che, fermo l'obbligo di referto all'autorità giudiziaria, il medico annoti nella cartella clinica del detenuto, anche

mediante documentazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e darne comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. Di rilievo, rimanendo immutata rispetto alla precedente formulazione proposta, la previsione che i detenuti siano informati in modo completo sul proprio stato di salute. Rimane ferma, inoltre, la possibilità che i detenuti, con in corso un programma terapeutico di transizione sessuale, continuino il proprio percorso, anche con il supporto psicologico degli esperti.

Vengono meno, invece, tutte le proposte di riforma dirette alla valorizzazione del disagio psichico all'interno del sistema giustizia penale (nonostante i moniti della Corte costituzionale sul punto e le svariate questioni sollevate dinanzi alla stessa, oltre che ai dati empirici che da sempre evidenziano come il disagio psichico sia un problema cronico e sistemico; anche in questo caso, la Corte costituzionale potrà rimedio all'inerzia del legislatore?).

Con riguardo poi ai profili procedurali, relativi alla semplificazione, viene meno la proposta di modifica della procedura di cui all'art. 35-*bis* O.P., per cui permane il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il diniego del magistrato di sorveglianza (anche sulla base delle criticità formulate in relazione alla medesima proposta contenuta nel precedente schema di decreto legislativo). Vengono meno – in ragione della decadenza della parte sulle misure alternative – le modifiche suggerite all'art. 656 c.p.p. (ferma, però, la modifica da apportare al co. 6 dell'art. 656 c.p.p. che renderebbe obbligatoria l'osservazione scientifica sulla personalità del condannato che dallo stato di libertà intende accedere a misure alternative).

Si ripropongono, al contrario, numerose interpolazioni al testo dell'art. 678 c.p.p., per cui si indicano una serie di materie in cui la procedura da seguire è quella semplificata, di cui all'art. 667, co. 4 c.p.p. Si prevede inoltre (anche se in evidente difetto di coordinamento rispetto alla norma cardine dell'esecuzione penale, di cui all'art. 656 c.p.p.), che, rispetto ad istanze pervenute *ex art.* 656, co. 5 c.p.p., laddove la pena da espiare non sia superiore ad anni 1 e mesi 6, che il presidente del tribunale di sorveglianza, il quale acquisiti i documenti necessari e le informazioni utili al caso, designa un magistrato che potrà – qualora ne sussistano i presupposti – adottare tutti i provvedimenti concessivi di misure alternative (con ordinanza *de plano*); gli interessati hanno dieci giorni per proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza; la decisione rimane sospesa fino al provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, che potrà confermare la decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero dare avvio al rito ordinario (*ex artt.* 666 e 678 c.p.p.). Secondo la relazione illustrativa: *“Il paradigma di riferimento è sempre di natura bifasica, ma con alcune differenze rispetto alla soluzione basata sull'estensione del modulo ex art. 667, co. 4 c.p.p.: la scansione in fasi avviene sul piano dei rapporti tra organo monocratico e organo collegiale (e non nel contesto unitario del tribunale); in assenza di contraddittorio, può essere adottata solo una decisione favorevole all'interessato (di riflesso, si relativizza l'esigenza di rafforzare le garanzie del primo momento decisorio e*

svanisce quella di stabilire una causa d'incompatibilità ad hoc)". Si precisa, in relazione alle osservazioni formulate in seno alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che il provvedimento provvisorio può essere soltanto di concessione e che può essere adottato dal componente relatore del collegio del tribunale di sorveglianza. Si torna ancora ad occuparsi, al co. 3 dell'art. 667 c.p.p., della pubblicità dell'udienza: si assicura, infatti, su richiesta dell'interessato, la pubblicità dell'udienza *coram partibus*, che costituisce il "cuore" del procedimento di sorveglianza, e, ciò – si afferma – *“sulla premessa che la pubblicità costituisce il contenuto di un diritto cui il diretto interessato può, rimanendo inattivo, decidere di rinunciare”* (salva l'applicabilità allo stesso rito degli artt. 471 e 472 c.p.p.).

Vengono altresì rinnovate le proposte di modifica agli artt. 51-*bis* e *ter* O.P., per cui si prevede che l'esecuzione del provvedimento di cessazione della misura alternativa ed il conseguente accompagnamento in istituto siano disposti direttamente dal magistrato di sorveglianza, senza che sia necessario un successivo intervento del pubblico ministero (prassi già esistente, ma non sempre uniforme); si prevede inoltre, ai sensi dell'art. 51-*ter* O.P., che il magistrato di sorveglianza possa dare impulso al procedimento destinato a valutare la revoca della misura in atto, senza disporre la sospensione cautelativa; tale regola vale anche per la liberazione condizionale (rispetto alla quale viene meno la diversa collocazione, per cui si suggeriva la trasposizione della stessa dal codice penale all'ordinamento penitenziario, per una più efficace coerenza del sistema penitenziario). Si precisa – su suggerimento della Commissione di giustizia presso la Camera dei deputati – che il magistrato di sorveglianza indicato è quello competente territorialmente rispetto alla misura in esecuzione.

Con riguardo poi all'art. 51-*quater* O.P. si prevede che, in caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, siano messe in esecuzione anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura disponga la loro sospensione, qualora la stessa sia funzionale a salvaguardare le esigenze di reinserimento sociale del condannato. In caso di sospensione, si determina il differimento della pena accessoria al momento in cui sarà cessata l'esecuzione della misura alternativa; in assenza di sospensione, gli effetti delle pene accessorie iniziano subito a decorrere. Si chiarisce, peraltro, che, in caso di revoca della misura alternativa, qualora fosse disposta l'applicazione delle pene accessorie in costanza di esecuzione della misura alternativa, l'esecuzione sia sospesa e riprenda ad essere eseguita la pena detentiva; in ogni caso, il periodo di esecuzione delle pene accessorie va computato ai fini della loro durata.

Sulle modalità di accesso alle misure alternative, il testo ripropone le modifiche in precedenza suggerite all'art. 57 O.P., per cui l'istanza può essere avanzata dal condannato, dall'internato, dai prossimi congiunti, dal difensore ovvero dal gruppo di osservazione e trattamento: significativa tale disposizione perché consente ai soggetti "vulnerabili" di poter essere ugualmente tutelati per l'accesso ai canali di reinserimento esterno (si pensi, in particolar modo, ai detenuti stranieri). All'art. 58, si chiarisce che alle attività di controllo, ove richiesta, partecipi la polizia

penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'U.E.P.E. e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza.

Al Capo III, risulta significativa l'interpolazione suggerita all'art. 72 O.P., in relazione alle competenze degli U.E.P.E. (art. 9 dello schema). Tale modifica si rivela quanto mai decisiva, dato che si consente agli operatori degli U.E.P.E. di formulare delle osservazioni anche sul comportamento serbato dal richiedente; si allarga pertanto lo spettro delle valutazioni sulla situazione dell'istante mediante il coinvolgimento di un'*equipe* multidisciplinare, ricalcata sul modello operante all'interno del carcere e capace di esprimere pareri anche sui dati comportamentali del condannato. Per l'espletamento di tale attività, presso gli U.E.P.E. dovranno essere incardinate (anche mediante forme di collaborazione) altre figure professionali che siano in grado di affiancare gli assistenti sociali per l'elaborazione delle relazioni da inviarsi alla magistratura.

Notevolmente indicativo il Capo IV, che contiene disposizioni inerenti la vita penitenziaria.

L'art. 1 O.P., così come modificato, andrà a contenere i riferimenti alla dignità dei detenuti, al divieto di discriminazione in relazione all'orientamento sessuale, nonché il chiaro rinvio ai concetti fondamentali della responsabilità, dell'autonomia, della socializzazione e dell'integrazione; si ribadisce come il trattamento debba tendere al reinserimento sociale e dovrebbe essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. Interessante la sensibilità mostrata verso la detenzione femminile: secondo la relazione illustrativa, infatti, *“si osserva che la popolazione femminile costituisce una percentuale molto bassa dell'intera popolazione detenuta, così che essa tende di fatto a scomparire dal punto di vista trattamentale”*.

Ancora. Rimane il chiaro obbligo di identificare i reclusi con il loro nome, con il definitivo (si spera) abbandono dei processi di infantilizzazione, che sono ad oggi diffusi nella prassi trattamentale; ad ogni persona devono inoltre essere garantiti i diritti fondamentali ed è vietata ogni forma di violenza fisica e morale in suo danno. Si ribadisce la modifica all'art. 9 O.P. in materia di alimentazione, per cui ai detenuti deve essere assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima; ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

Fondamentale che, all'art. 10 O.P., si innalzi ad un minimo di quattro ore giornaliere il tempo da trascorrere all'aria aperta; durata, che, tuttavia, può essere ridotta, fino a due ore; gli spazi destinati alla permanenza all'aria aperta devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici (decisivo tale rilievo, dato che si è deciso di trasportare a livello di normativa primaria tale previsione; *“sempre allo scopo di garantire i diritti primari dell'individuo, che non può vedersi costretto a subire lunghe permanenze in ambiti non adeguatamente protetti contro le sfavorevoli condizioni climatiche”*).

All'art. 13 O.P. viene invece dettagliato il contenuto del trattamento penitenziario che deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nell'ambito dell'osservazione scientifica, si chiarisce come debba essere offerta – senza però un reale e coerente richiamo al testo in materia di giustizia riparativa che dovrebbe trovare esclusiva collocazione proprio nella fase esecutiva – l'opportunità al detenuto di affrontare un percorso di responsabilizzazione rispetto al fatto criminoso commesso e ad i suoi rapporti con la vittima del reato (in tal caso, viene trasposta dall'art. 27 del reg. penit., la regola per cui l'osservazione scientifica deve basarsi su *“riflessioni sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e per la vittima del reato nonché sulle possibili azioni di riparazione”*). L'osservazione dovrebbe essere effettuata ad inizio esecuzione e proseguita nel corso di essa; la prima formulazione dovrebbe essere redatta entro sei mesi. Vengono meno, secondo una scelta concettuale, ben espressa nella relazione illustrativa, ogni riferimento al c.d. *disadattamento sociale*, dato che – si sostiene – il crimine non ha necessariamente una correlazione con la *deprivazione sociale* (*“Alla stregua delle attuali conoscenze criminologiche e scientifiche e della prospettiva per cui il reato non è sempre l'effetto di disadattamento sociale od opera di carenze fisiche o psichiche della persona e il delinquente non è sempre un “marginale” o “disadattato” – secondo il modello penitenziario del 1975 della deprivazione sociale quale principale causa del reato – la modifica riflette l'abbandono di un approccio deterministico che si affida, talvolta, a un'ingenua fiducia nelle capacità della scienze e della criminologia”*).

All'art. 14 O.P., rimane fermo il principio della territorialità dell'esecuzione della pena detentiva, per cui si sancisce il diritto per i detenuti ad essere collocati in un istituto penitenziario più vicino alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvo specifici motivi contrari (*“[...] si muove, infatti, dalla considerazione che l'assegnazione in luoghi lontani (quando subita) è uno dei principali elementi di ostacolo con la famiglia e dunque all'esercizio del diritto all'affettività; e che spesso i trasferimenti repentinamente interrompono percorsi intrapresi e sono anche una delle cause ricorrenti di tentativi di suicidio”*). Si stabilisce un criterio di separazione per le donne detenute, che devono essere ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali, dato che – si prende atto – la popolazione femminile detenuta rappresenta poco più del 4% della popolazione carceraria, con una concentrazione prevalente in 5 istituti penitenziari, mentre per il resto si colloca in sezioni di istituti detentivi maschili; risulta quindi gioco forza che il carcere sia strutturato sulle esigenze maschili. Alle madri è consentito tenere con sé i figli con età inferiore ai tre anni; per la cura e l'assistenza dei minori devono essere allestiti asili nido. Notevole, inoltre, la sensibilità mostrata nei confronti dei soggetti c.d. a rischio: come dice, infatti, la relazione illustrativa, si vuole evitare che soggetti fragili e vulnerabili – come le

donne, di cui sopra, ma soprattutto gli omosessuali e le persone transessuali – vengano collocati secondo categorie omogenee in istituti o sezioni a ciò adibite, su tutto il territorio nazionale (in altri termini, si vuole evitare la prassi per cui gli omosessuali e i transessuali vengano collocati nelle sezioni protette dei c.d. *sex offenders* indipendentemente dal fatto che abbiano commesso reati di natura sessuale).

Fermo il diritto di colloquio per il detenuto di conferire con il proprio difensore, sin dall'inizio della misura o della pena; così come immutato il diritto di conferire con i garanti dei diritti dei detenuti. Si precisa poi che i locali destinati ai colloqui con i familiari devono favorire, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto; vengono, poi, favoriti i colloqui con i minori, che potranno essere fatti anche nelle giornate festive, al fine di non ostacolare i percorsi scolastici, e in locali ed aree, specialmente all'aperto (c.d. aree verdi) appositamente attrezzati. Di rilievo, inoltre, la precisazione di cui all'art. 18 O.P., dove si esplicita altresì il diritto di informazione e di espressione delle proprie opinioni; l'informazione è garantita mediante l'accesso ai quotidiani e siti informatici; si semplifica inoltre la competenza per le autorizzazioni ai colloqui telefonici, prima della sentenza di primo grado, del giudice competente, dopo il passaggio in giudicato, sempre del direttore (anziché del magistrato di sorveglianza).

Ritorna nuovamente anche all'art. 19 O.P. la delicata questione delle pari opportunità per le detenute donne: si mostra una particolare attenzione, infatti, per la parità di accesso alle proposte culturali e professionali delle donne e degli uomini detenuti, senza discriminazioni in base al sesso e l'impegno di agevolare l'integrazione degli stranieri anche mediante l'insegnamento della lingua italiana e della conoscenza dei principi costituzionali.

Ancora. Si interviene sull'art. 27 O.P., per valorizzare la figura del mediatore culturale: se ne prevede così l'inserimento tra i componenti della commissione istituita in materia di attività culturali, sportive e ricreative.

All'art. 31 O.P., si prevede poi che nella costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati venga inserita anche una detenuta donna. Si colma così – secondo la relazione – un'evidente lacuna, che si riverbera nella vita quotidiana, potendo determinare disparità di trattamento e comunque di fatto, la pretermissione delle esigenze espresse dalle donne. In quest'ottica, sarà opportuno rivedere la rappresentanza anche in tema di controlli sull'alimentazione (art. 9 O.P.), in tema di gestione della biblioteca (art. 12 O.P.) e in tema di lavoro (art. 20 O.P.).

Per quanto riguarda l'art. 33 O.P. in materia di regime di isolamento, il testo della riforma suggerisce di porre delle limitazioni garantistiche e difensive alla durata dell'isolamento che deve essere specificata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente; si richiama anche il regolamento (art. 73 O.P.), in merito alle modalità di attuazione dell'isolamento e alla particolare attenzione che gli operatori devono riservare ai soggetti sottoposti allo stesso (come, ovviamente, i controlli sanitari e la vigilanza continuativa), anche in relazione alle attività di

prevenzione dei suicidi in carcere. Parimenti significativo l'esplicito rimando, contenuto al co. 3 dell'art. 33 O.P., per cui non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, fatta ad eccezione per quelle assolutamente incompatibili con le ragioni che hanno determinato l'isolamento stesso.

Si incide anche sull'art. 36 O.P. in fatto di sanzione disciplinare, per cui nella fase esecutiva si deve tener conto del trattamento penitenziario in corso, al fine di non ostacolare il processo di recupero. All'art. 40 O.P., si prevede che, in luogo del sanitario, nel consiglio di disciplina venga nominato un terzo componente individuato in un esperto del tribunale di sorveglianza, designato dal presidente dello stesso; si precisa, inoltre, che in tale sede deve essere garantita la partecipazione al garante territoriale, pur senza diritto di voto.

Un'attenzione particolare è stata infine dedicata alla questione trasferimenti, i quali devono essere eseguiti, prediligendo le esigenze familiari o comunitarie del detenuto, tenendo conto anche delle ragioni di studio, formazione, lavoro o salute (art. 42 O.P.).

All'art. 43 O.P., inoltre, si specifica che i detenuti e gli internati devono essere dimessi con i documenti di identità validi: per questo l'amministrazione penitenziaria, su cui ricade tale onere, si avvale della collaborazione con gli enti locali.

3. B) A.G. n. 20 recante modifiche alla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Con riguardo allo schema di decreto legislativo (A.G. n. 29) in materia di **giustizia riparativa e mediazione reo-vittima**, il testo consta di nove articoli, suddivisi in tre capi: al Capo I, si collocano le disposizioni generali, al Capo II, le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, al Capo III, infine, si delinea il procedimento di giustizia riparativa. All'art. 9, inoltre, si sancisce l'invarianza finanziaria della riforma. All'art. 1, il testo tratteggia la nozione di giustizia riparativa, definita come quel procedimento che coinvolge l'autore di reato, la vittima e, ove possibile, la comunità, ed è diretto a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze. Ai sensi del co. 2 dell'art. 1, la riforma pone l'accento sul consenso delle persone coinvolte nei programmi di giustizia riparativa: si precisa, infatti, che: *"I programmi di giustizia riparativa possono essere avviati esclusivamente con il consenso delle persone coinvolte e non possono essere previsti come sanzione o condizione per l'accesso ai benefici"*.

All'art. 2, si precisa altresì che i soggetti che accedono ai programmi di giustizia riparativa debbano essere informati in modo accurato su *"significato, svolgimento e potenziale esito del programma, comprese le modalità dell'accordo di riparazione raggiunto"*. Il consenso a partecipare ai programmi di giustizia riparativa si intende come libero, informato, sempre revocabile ed è espresso in forma scritta. Per i minorenni, poi, il consenso deve essere espresso anche dall'esercente la responsabilità genitoriale. Fondamentale la precisazione per cui le dichiarazioni rese nell'ambito dei programmi non possono essere utilizzate in relazione al fatto

per cui si procede o per il quale è intervenuta condanna. Si aggiunge poi che i mediatori non possono deporre sul contenuto di quanto loro riferito, in ordine al medesimo fatto, nel corso delle attività svolte.

Ulteriore contributo innovativo concerne la professionalizzazione della mediazione penale, dato che ogni programma di giustizia riparativa deve essere svolto con l'apporto professionale dei mediatori penali.

Al Capo II, si chiariscono le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, per cui *“all’inizio dell’esecuzione della pena detentiva ovvero delle misure alternative o delle misure di comunità è data al condannato adeguata informazione, in una lingua a lui comprensibile ed anche con il supporto di un mediatore linguistico-culturale, sui programmi di giustizia riparativa disponibili e sulla possibilità di accedervi in qualsiasi momento”*. Con tale formulazione appare chiaro che il legislatore ha inteso limitare le potenzialità della giustizia riparativa, così come definita dal testo della riforma, alla sola fase esecutiva e non ai diversi (e precedenti) momenti processuali: chiaro riferimento alla fase esecutiva è dato dal giudice competente, individuato nella magistratura di sorveglianza.

Al Capo III, si definiscono, infine, i contenuti dei programmi di giustizia riparativa, che possono consistere in: a) mediazione reo-vittima, anche mediante il ricorso al mediatore; b) mediazione reo-vittima “aspecifica”, in cui l'autore incontra la vittima di un altro reato; c) incontro guidato dal mediatore tra gruppi di autori e di vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato. Si precisa che tali programmi possono essere modificati inserendo l'intervento attivo della comunità territoriale di riferimento; possono essere applicati, per di più, anche all'interno degli istituti penitenziari.

Ai sensi, dell'art. 8 poi si chiarisce che i programmi di giustizia riparativa sono preceduti da colloqui preliminari con i mediatori penali; si svolgono nel rispetto della dignità della persona e tendono alla responsabilizzazione del reo, alla partecipazione della vittima al procedimento penale, evitando rischi di vittimizzazione secondaria e alla riparazione dell'offesa. I programmi possono concludersi con un “accordo di riparazione”, che può avere un contenuto simbolico o materiale e può comprendere le scuse formali o attività socialmente utili.

4. C) A.G. n. 29 recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Con riguardo, inoltre, allo schema di decreto legislativo (**A.G. n. 20**), in relazione **all'esecuzione penale dei minorenni**, il testo è suddiviso in quattro capi (25 articoli, ultima disposizione dedicata alle clausole finanziarie).

Al Capo I, si hanno le disposizioni generali; al Capo II, vengono tratteggiati i principi dell'esecuzione penale esterna e delle misure di comunità; al Capo III, si delinea la disciplina dell'esecuzione; al Capo IV, si trovano le regole di vita penitenziaria.

L'art. 1 delinea i principi fondamentali dell'esecuzione penale minorile, che – ai sensi del testo di riforma – dovrebbe favorire percorsi di giustizia riparativa e di

mediazione con le vittime di reato, oltre che tendere ad agevolare la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenni, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturale, sportiva e di tempo libero.

Ai sensi dell'art. 2 (Capo II), poi, si sancisce l'applicazione ai minorenni delle misure penali di comunità dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, della detenzione domiciliare, della semilibertà, dell'affidamento in prova terapeutico (artt. 4, 5, 6 e 7 dello schema). Si precisa, inoltre, che tutte le misure devono prevedere un programma di intervento terapeutico e l'esecuzione delle stesse corrisponde alla durata della pena da eseguire; vengono eseguite nel contesto di vita del minorenni e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, *“purchè non vi siano elementi da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata”*. Il tribunale di sorveglianza – competente a decidere in materia di misure penali di comunità – può prescrivere, compatibilmente con la presenza di esigenze di studio, lavoro, di famiglia e di salute, lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.

All'art. 8, si stabiliscono invece le modalità di adozione, sostituzione e revoca delle misure alternative, tra cui anche l'applicazione provvisoria delle misure penali di comunità, di competenza del magistrato di sorveglianza (v. art. 12, Capo III).

Ai sensi dell'art. 10, viene, inoltre, regolata la sospensione dell'esecuzione in caso di sopravvenuto titolo esecutivo per reati commessi da maggiorenne: il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'art. 656 c.p.p. e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ravvisa che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l'estensione, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione (avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo, ai sensi dell'art. 69-bis O.P.).

Di rilievo anche le disposizioni delineate all'interno del Capo IV (artt. 14-25): ai sensi dell'art. 14, si prevede la necessità che la permanenza in carcere degli autori di reato minorenni venga accompagnata da un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena detentiva. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e della flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato, deve tenere conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità.

All'ingresso in istituto, è garantito al detenuto minorenni un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto

educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio (art. 14, Capo IV).

Nell'assegnazione dei detenuti minorenni in istituto, deve essere assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati; le donne devono essere ospitate in istituti o sezioni apposite (art. 15).

Secondo l'art. 16, le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare due persone (in ogni caso, non ne possono ospitare più di quattro).

All'art. 17, si delinea poi la permanenza all'aria aperta: ai detenuti minorenni è consentito di rimanere all'aperto per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno e tale periodo non può essere ridotto.

Ai sensi dell'art. 18, anche ai minorenni si applica la disciplina dell'art. 21 O.P., inoltre, gli stessi possono frequentare i corsi di istruzione, formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali, all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.

Fondamentale il riferimento contenuto nell'art. 19 alla tutela dell'affettività: interessante è, infatti, la previsione per cui il minore può essere ammesso a visite prolungate, le quali si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente domestico. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

L'art. 20 prevede che le norme di comportamento siano contenute in un apposito regolamento di vita penitenziaria, che deve essere portato a conoscenza dei detenuti sin dal primo ingresso e comunicato agli stessi in una lingua a loro comprensibile.

Ancora. Di rilievo, l'art. 21 in tema di vigilanza dinamica e custodia attenuata: le camere di pernottamento devono restare aperte; possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.

All'art. 22, si afferma come il regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* O.P. non trovi applicazione ai minori degli anni diciotto; ai giovani adulti, invece, lo stesso regime trova applicazione, ma solo in casi di eccezionale gravità, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. Centrale anche l'art. 23 in fatto di territorialità dell'esecuzione della pena detentiva.

L'art. 24 poi detta le sanzioni disciplinari irrogabili al minorenne: dal rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; alle attività dirette a rimediare al danno cagionato; all'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; all'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni; la prima è

deliberata dal direttore, le altre dal consiglio di disciplina, composto dal direttore dell'istituto, o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni designato dal presidente, e da un educatore.

Ultima disposizione, infine, è dedicata alla fase della dimissione: nei sei mesi precedenti, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepara e cura la dimissione.